



REGIONE TOSCANA **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013** **Reg. CE n. 1698/2005**

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Bando n 8

Misura 321

“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Sottomisura a) ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 30/07/2010



Indice

Normativa di riferimento.....	4
1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione	5
2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione.....	5
2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici	5
2.2 Finalità specifiche del bando.....	6
3. Soggetti ammessi a presentare domanda	6
4. Settori di intervento	6
4.1 Ulteriori specifiche relative ai settori di intervento/di produzione	6
5. Condizioni di accesso.....	6
5.0 Condizioni di accesso relative ai beneficiari.....	6
5.0.1 Cantierabilità degli investimenti	8
5.0.2 Inizio lavori	9
6. Tipologie di investimento previste	9
7. Tipologie di spesa ammissibili	9
Criteri generali	10
Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese	10
Imputabilità, pertinenza e congruità	11
Verificabilità e controllabilità	11
Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	12
Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa	13
Acquisto di materiale usato.....	13
Beni di consumo e noleggio	13
Operazioni realizzate da Enti Pubblici.....	14
IVA e altre imposte e tasse.....	14
Leasing e acquisti a rate	14
Spese generali	15
Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	15
Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione	15
Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni.....	16
7.1 Ulteriori specifiche: Riferibilità temporale delle spese	17
7.1.1 Definizione del costo delle opere oggetto di intervento	18
7.2 Ulteriori limitazioni	18
8. Localizzazione dell'investimento	18
9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione.....	18
9.1 Ulteriori specifiche	19
9.2 Ulteriori impegni	19
10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione	19
10.1 Dotazione finanziaria del bando	19
10.2 Tassi di contribuzione	19
10.3 Minimali e massimali di contribuzione.....	20
11. Criteri di selezione.....	20
11.1 Articolazione dei criteri di selezione.....	20
11.2 Ulteriori criteri di selezione	24
11.2.1 Localizzazione dell'investimento	24
11.2.2 Tipologia di investimento	24
12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	25
13. Procedure amministrative	25
13.1 Assegnazione dei contributi	30

13.1.1	Richiesta del completamento della domanda di aiuto.....	30
13.1.2	Istruttoria del completamento delle domande di aiuto.....	30
13.2	Fasi del procedimento	31
13.3	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	31
14.	Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale	32
14.1	Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	32
14.2	Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.....	33
15.	Monitoraggio.....	33
15.1	Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR	33
16.	Tempi e modi per la presentazione della domanda	33
17.	Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti	33

Normativa di riferimento

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07 e Documento Attuativo Regionale succ.modifiche
- SISL del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo approvata con DGR n. 675 del 03/08/2009 succ. modifiche

1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia rurale"

Sottomisura a) 'Reti di protezione sociale nelle zone rurali'

2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione

La misura è collegata prioritariamente all'obiettivo del PSR di "rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali", così da evitare lo spopolamento delle zone rurali ed il loro indebolimento. La possibilità di rafforzare la rete di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, da un lato consente di migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in queste aree e dall'altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili al buon funzionamento di tutto il microsystema economico; in sostanza la misura tende a creare tutta una serie di condizioni socio-economiche necessarie per la crescita o almeno il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali.

L'arricchimento e l'estensione dei servizi sociali nelle aree rurali riveste il duplice ruolo di favorire la qualità della vita delle popolazioni presenti e di rigenerare alcuni valori e stili di vita che sono propri di questi territori.

E' prevista la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di investimenti nel campo dei servizi alla persona da parte di soggetti pubblici, con il sostegno finanziario per interventi che prevedono investimenti di strutture finalizzate all'erogazione delle attività socio-assistenziali. Le strutture sono di proprietà degli Enti pubblici titolari dei compiti assistenziali in questione, ma possono essere date in gestione a soggetti privati (selezionati secondo le norme vigenti) che, in qualità di fornitori di servizi, garantiscono l'operatività dei servizi sociali alle popolazioni rurali.

2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici

Il Tema catalizzatore a):-" Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali)" ha l'obiettivo di realizzare modelli di qualificazione e valorizzazione dei centri storici in ambito rurale basandosi sul potenziale endogeno dei territori, di conservare la qualità dell'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di CO₂, riduzione della bolletta energetica dei residenti ed indirettamente delle attività economiche, di implementazione dei servizi di prossimità alla persona ed al cittadino e di favorire la residenzialità di singoli e nuclei giovani riducendo l'invecchiamento della popolazione.

La finalità specifica della misura prevista nella SISL, è quella di arricchire la rete dei servizi sociali alla persona nelle zone rurali realizzando strette sinergie con il contesto territoriale economico e culturale creando contestualmente nuove opportunità di lavoro e creare occupazione nel settore delle cooperative sociali e favorire lo sviluppo della pluriattività delle aziende agricole in

sinergia con la Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”.

2.2 Finalità specifiche del bando

Il presente Bando consente di sostenere la realizzazione, l'avvio e il consolidamento di strutture per i servizi sociali in zone rurali a favore di:

- anziani;
- persone a bassa contrattualità;
- giovani;
- famiglie;
- minori.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti:

Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Aziende per i Servizi alla Persona, Società della Salute.

4. Settori di intervento

Costituiscono oggetto di intervento gli investimenti riguardanti:

- a) anziani;
- b) persone a bassa contrattualità;
- c) giovani;
- d) famiglie;
- e) minori.

4.1 Ulteriori specifiche relative ai settori di intervento/di produzione

/

5. Condizioni di accesso

5.0 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

E' ammessa la presentazione di una unica domanda di aiuto per richiedente. La presentazione di più domande di aiuto comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, locazione/affitto, concessione, convenzione, gestione consorziata o gestione di patrimoni collettivi.

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento del saldo dei contributi, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli previsti dal Bando.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000

fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.
- 2) Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000,00 e ha restituito/compensato le somme dovute;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso ,previsto nel precedente punto b.1;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13,

In tali casi viene applicata una riduzione di **0,5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a € 1.500,00 o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia delle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle Misure 211, 212, 214 e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

5.0.1 Cantierabilità degli investimenti

Gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

I progetti devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008).

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato, Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Secondo quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107) , così come aggiornato al d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008) e successive modifiche e integrazioni, i progetti degli investimenti devono essere/avere:

- a livello di preliminare al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- a livello di Definitivo entro il termine ultimo per la presentazione dei documenti a completamento della domanda di aiuto;
- completato l'iter autorizzativo del livello Definitivo, entro la data ultima per l'istruttoria del completamento della domanda di aiuto;
- a livello di Esecutivo, appaltabili, entro la data ultima per la firma della convenzione fra Gal e richiedente.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad integrazione di quanto sopra, la cantierabilità si ritiene inoltre acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 2) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il richiedente deve presentare:
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

5.0.2 Inizio lavori

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) la data del verbale di consegna dei lavori;
- b) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature fa fede la data dei documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (determine, contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati).

6. Tipologie di investimento previste

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di investimento:

- a. ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di beni immobili da destinarsi a sedi per servizi sociali alla persona previsti nel Piano Integrato della Salute, compresa la messa a norma di impianti e servizi;
- b. realizzazione di nuovi immobili da adibire a sede dei servizi;
- c. avvio della gestione e consolidamento di nuovi servizi sociali alla persona innovativi e coerenti con i bisogni delle aree rurali.

Si specifica inoltre che:

- **la realizzazione di nuovi immobili è ammissibile solo a condizione che ne sia giustificata l'oggettiva necessità e dimostrata l'assenza di una struttura simile nel territorio di riferimento per assicurare i servizi alla persona previsti nel Piano Integrato della Salute;**
- **non sono ammissibili investimenti che consistano esclusivamente nella realizzazione, nel recupero, nella ristrutturazione, nella riqualificazione o nel ampliamento di beni immobili.**

7. Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature (ivi compreso hardware e

software) necessari per l'erogazione dei servizi;

- e. acquisto di arredi ed attrezzature necessari per il nuovo servizio;
- f. spese per studi di fattibilità per il nuovo servizio;
- g. spese di gestione per l'avvio e il consolidamento dei nuovi servizi. Tali spese rientrano nel massimale degli investimenti immateriali;
- h. spese per la divulgazione delle attività e dei servizi realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

Le voci di spesa f.- g.- h. comprensive del software della voce di spesa d, non possono essere inferiori al 25% dell'investimento ammissibile.

Si specifica inoltre che:

- le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto sono ammesse a finanziamento purché siano necessarie per l'erogazione del nuovo servizio e purché tali mezzi di trasporto siano adibiti esclusivamente al servizio previsto dall'intervento. Le spese ammissibili a contributo sono unicamente quelle relative all'allestimento speciale del mezzo;
- nel caso di interventi che prevedono il recupero funzionale di edifici esistenti, un valore non superiore al 30% della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici per lo svolgimento di attività riconducibili agli obiettivi della sottomisura;
- per quanto concerne il recupero dei siti degradati, sono ammissibili anche i lavori di demolizione di strutture fatiscenti e di ripulitura del terreno oggetto di successiva realizzazione.
- **Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.**

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

Criteri generali

Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

- Per i soggetti: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane è possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute.
- Per i soggetti Aziende per i Servizi alla Persona: non è possibile il cumulo con altri fondi di provenienza comunitaria, nazionale o regionale o altri fondi pubblici.

Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al paragrafo 3.3.3.2.6 del DAR.

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento per gli Enti pubblici:

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

produce ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione del beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell' IVA;
- data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.

produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

- b) Bollettino postale .Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato).
- d) Pagamenti effettuati in relazione al modello -F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali:. iIn sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello ed indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale

impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti.

Acquisto di materiale usato

E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

Beni di consumo e noleggio

Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.

Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 152/2008".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/2006, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

IIVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IIVA, tranne l'IIVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"*¹.

In generale, quindi, il pagamento dell'IIVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IIVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IIVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

¹ G.U. L 145 del 13/06/1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a *"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di

bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento, in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore², non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nei singoli bandi o direttive di attuazione, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) **IVA**, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi³ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE

² v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

³ Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od

del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);

b) **interessi passivi:**

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Localizzazione degli investimenti materiali

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Localizzazione degli Investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

7.1 Ulteriori specifiche: Riferibilità temporale delle spese

Sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 365 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

7.1.1 Definizione del costo delle opere oggetto di intervento

Il costo per la realizzazione di opere deve essere definito utilizzando per il Disciplinare degli Elementi Prestazionali e l'E.P.U. il prezzario del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Toscana ed Umbria vigente, in alternativa il bollettino degli ingegneri più recente rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto. Solo nel caso in cui la tipologia di prezzo non sia presente nei succitati strumenti potrà essere definita nuova voce mediante analisi prezzi utilizzando per quanto possibile i prezzi elementari presenti nelle tipologie di prezzario di cui sopra.

7.2 Ulteriori limitazioni

Si considerano lavori non ancora conclusi (punto 7.1) Riferibilità temporale delle spese) i cantieri che attestano uno stato di avanzamento lavori certificato, non superiore al 70% dell'importo lavori da Contratto di Appalto, alla data della presentazione della domanda.

8. Localizzazione dell'investimento

Territorio dei comuni della provincia di Lucca e di Pistoia di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti.

9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

- 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
- 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;
- 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
- 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
- 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- 7) fornire all'OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
- 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte al paragrafo 3.1.3.2.13 del DAR versione 13;
- 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della

realizzazione delle opere ammesse a contributo;

- 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;
- 11) restituire all'OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
- 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.

9.1 Ulteriori specifiche

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il beneficiario si impegna:

- a. di riservare per la realizzazione un'opera d'arte od iniziativa artistica, sul tema progettuale, un importo non inferiore al 3% del costo totale ammissibile per un importo comunque non inferiore a € 1.000,00;
- b. realizzare un evento inaugurale che coinvolga associazioni culturali locali e/o promuova i prodotti tipici locali.

9.2 Ulteriori impegni

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute o dell'Articolazione zonale della Conferenza dei sindaci di compatibilità dell'intervento con la programmazione prevista nel Piano Integrato di Salute.

10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione

10.1 Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria del presente bando è di € 760.00,00

10.2 Tassi di contribuzione

Spese per investimenti: il sostegno è concesso in forma di **contributo a fondo perduto pari al 100%** del costo totale ammissibile.

Le spese di gestione per l'avvio e il consolidamento dei nuovi servizi sono ammesse per i primi 3 (tre) anni dall'entrata in operatività del nuovo servizio, o dalla data di approvazione della domanda di aiuto nel caso di servizio già esistente, in percentuali decrescenti rispettivamente **dell'80%, del 60% e del 40%** del totale delle spese effettivamente sostenute per tali finalità ed entro 5 (cinque) anni dall'entrata in operatività del servizio.

10.3 Minimali e massimali di contribuzione

L'importo massimo di contributo concedibile per progetto e domanda è di € 400.000,00.

Non sono ammissibili progetti e domande con investimento inferiore a € 150.000,00.

11. Criteri di selezione

11.1 Articolazione dei criteri di selezione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ⁴⁴ ;	> 0 e < 10 Punti 1 > 10 e < 20 Punti 1,5 > 20 Punti 3
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori ad una distanza significativa* dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona (es. Puntosinsieme) ⁴⁵	>15 min e < 30 min Punti 1 > di 30 min Punti 3

* la distanza significativa è definita da percorso su strada ≥ 20 km

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30% Punti 0,25 $\geq 30\%$ e < 50% Punti 0,5 $\geq 50\%$ Punti 1
b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	> 30% e < 50% Punti 0,25 $\geq 50\%$ Punti 0,5
c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)	Punti 0,25
d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento;	Punti 2,5

e) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁸² al fine di permettere l'accessibilità ⁸³ , la fruibilità e l'usabilità ⁸⁴ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 3
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo **di 8 punti**.

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

⁸⁰ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

⁸¹ Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software via Michelin (www.viamichelin.it) utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido.

⁸² Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁸³ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁸⁴ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

IV. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di: – progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni necessarie – progettazione esecutiva – cantiere aperto	Punti 1 Punti 1,5 Punti 2
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alla lett. a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

V. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁸⁵) o internazionali (GRI ⁸⁶) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 1
b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 1

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

⁸⁵ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁸⁶ Global Reporting Iniziative

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	2 certificazioni Punti 0,1 > 2 certificazioni Punti 0,2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Coerenza con i Patti per lo sviluppo locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PASL di cui alla DGR n. 149/2007 e smi	Punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ⁸⁷ della misura 9.4 del PSR 2000/2006 e della misura 321a del PSR 2007/13	Punti 1
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

IX. Sostegno alla diversificazione verso attività non agricole

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto coinvolge almeno un'azienda agricola che ha attivato attività di diversificazione nel campo dei servizi sociali	Punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

X. Innovatività dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti finalizzati all'introduzione di una nuova (per i territori serviti) tipologia di servizio per rispondere a fabbisogni inespressi nel territorio di riferimento	Punti 3
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la realizzazione di progetti definiti sulla base di studi ed analisi effettuati sull'area locale investita dall'azione non antecedenti al 2000 che siano stati effettuati da Università, Agenzie di ricerca sociale, Istituti di ricerca sociale e soggetti responsabili delle politiche sociali territoriali	Punti 2
c) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la concretizzazione dei risultati di buone prassi sancite dalla Unione Europea, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e/o dalla Regione Toscana attivando logiche di disseminazione e moltiplicazione non antecedentemente al 2000	Punti 0,5

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

⁸⁷ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

XI. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto prevede, nella fase di gestione del servizio, l'impegno attivo di imprese sociali, organizzazioni di terzo settore e/o associazioni di tutela delle popolazioni residenti in ambito rurale che operano nel territorio	Punti 4
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la concretizzazione di risultati di studi ed analisi, realizzati sul territorio, di customer satisfaction e di orientamento della utenza finale	Punti 0,25
c) la domanda contiene investimenti per la predisposizione di una carta del servizio condivisa mediante la partecipazione attiva delle organizzazioni di rappresentanza sociale e degli utenti finali dove non obbligatoriamente prevista	Punti 1
d) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10% Punti 1 ≥ 10% e < 50% Punti 3 ≥ del 50% Punti 5

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **8 punti**.

XII. Integrazione con le politiche del lavoro

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti complementari ad attività di orientamento, formative e professionalizzanti rivolte a donne, giovani e disoccupati di lungo periodo residenti nell'area, realizzate nella stessa infrastruttura	Punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XIII. Coerenza con la programmazione sanitaria e sociale locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PIS di riferimento di cui alla L.R. n. 40/2005 e L.R.n. 41/2005 s.m.i.	Punti 1,25
--	-------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

11.2 Ulteriori criteri di selezione

11.2.1 Localizzazione dell'investimento

Descrizione: incidenza del disagio sociale

Requisito: Territori con indice della problematica sociale oggetto del progetto superiore alla media regionale

Punteggio 4

11.2.2 Tipologia di investimento

Descrizione: Contenuto innovativo del progetto

Requisito: Introduzione di sistemi di fruizione innovativi

L'investimento:

a) Formazione di partenariati con presenza di aziende agricolo-forestali;	Punti 4
b) Indicazione nel progetto di cooperativa sociale di tipo B per l'espletamento dei servizi individuata anche mediante affidamento diretto nei limiti di Legge	Punti 4

I punteggi di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

La successiva valutazione al completamento della domanda verrà effettuata con riguardo:

- *all'innovatività e all'appropriatezza dei progetti alle specifiche caratteristiche nei quali vengono realizzati;*
- *alla formazione dei partenariati, valorizzazione della presenza nei partenariati di componenti del mondo*

produttivo agricolo;

- *alla valorizzazione a diverso titolo delle risorse disponibili nelle aree rurali e montane;*
- *alla integrazione con le altre misure;*
- *alla valutazione della concertazione e degli aspetti di integrazione con la rete dei servizi e con interventi previsti in altre misure.*

12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI considerata l'importanza che assume nel metodo Leader la divulgazione e la pubblicità degli investimenti realizzati, considerato i criteri finanziari di demarcazione fra gli investimenti finanziabili con la SISL (FEASR) e quelli finanziabili con il POR CReO (FESR) , considerato quanto previsto al punto 11 della SISL " Ogni progetto finanziato avrà l'obbligo di rendersi disponibile alla divulgazione delle proprie caratteristiche ed a visite e dimostrazioni", i beneficiari dei progetti presentati e finanziati con il presente bando, secondo le indicazioni fornite dal Gal al momento della stipula della convenzione fra Gal e beneficiario, dovranno:

- affiggere adesivo ben visibile sui beni mobili ed una targa sui locali e/o strutture in cui sono ubicati;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sono realizzati investimenti strutturali e/o una targa sull'immobile oggetto dell'investimento;

I cartelli e le targhe e le azioni di comunicazione e pubblicità, devono recare una descrizione del progetto/dell'operazione secondo e nei modi previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 Del Consiglio del 20 settembre 2005, successive modifiche ed integrazioni, Allegato VI punto 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 . Dovranno inoltre essere inseriti anche i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, PSR 2007/2013 e lo slogan "Coltiviamo il futuro", del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo e della rispettiva SISL nel rispetto degli specifici protocolli grafici.

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo della Comunità europea nel sostegno alle operazioni finanziate . Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità almeno per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

13. Procedure amministrative

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07.

Nell'ambito della DUA deve essere presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

- Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".

- Domanda di pagamento: “la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento”.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, al GAL competente per il territorio in cui ricade l’Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell’anagrafe del sistema informativo di ARTEA.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

Le unità produttive da indicare per i richiedenti del seguente bando sono le UTE.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se il GAL ha previsto l’attivazione della misura/sottomisura/azione cui la domanda si riferisce, inserendo nella propria programmazione una dotazione finanziaria specifica.

Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto in relazione ad una determinata misura.

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell’impresa nei quali casi il subentro degli eredi è possibile e fermi restando in capo all’erede l’obbligo di possedere i necessari requisiti di accesso e di continuare l’attività di impresa. L’erede può continuare l’attività di impresa come ditta individuale o come società semplice nella quale l’erede riveste il ruolo di amministratore.

Successivamente all’atto di assegnazione, e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, è possibile la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice, nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore; sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell’attività o a trasferimento dell’impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione avvengano prima dell’accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento.

Successivamente al saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. par. 3.3.3.2.14 ‘periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione’) il beneficiario può donare l’azienda ad un

proprio familiare che subentra nell'atto di assegnazione, se questi continua ad esercitare l'attività di impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari.

Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- 1.** domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- 2.** domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema telematico ARTEA.

La modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- a.** nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- b.** Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:
 - CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del fascicolo aziendale;
 - ARTEA

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima

domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura.

Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per misura e per bando.

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica al Gal la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il GAL entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

A tale graduatoria sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza del GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio del GAL. Copia della graduatoria sarà inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

La graduatoria sarà valida fino alla data 31/08/2014. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, il GAL richiederà l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione riguarderà:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali secondo quanto previsto dal DAR;
- nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il rispetto della normativa 'de minimis' da verificarsi anche mediante la banca dati predisposta dalla Regione Toscana.

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il GAL si avvale se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

In fase di istruttoria di ammissibilità, nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione previo assenso del richiedente.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il GAL a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro 60 giorni continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it.

13.1 Assegnazione dei contributi

13.1.1 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Il Gal richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento l'ufficio istruttore chiederà la presentazione di qualsiasi documento ritenga necessario per la verifica delle priorità dichiarate e la valutazione di merito del progetto. La comunicazione di richiesta di completamento della domanda di aiuto, inviata dal Gal ai soggetti proponenti i progetti che in base alla graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, conterrà nel dettaglio l'elenco completo della documentazione a completamento da presentare e l'eventuale modulistica, nonché tabelle e parametri di valutazione tecnico-economici standard, relativi alla misura oggetto del bando.

13.1.2 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il Gal, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

13.2 Fasi del procedimento

Di seguito si riporta il cronogramma delle fasi del procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei beneficiari
2. Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Pubblicazione della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto)
8. Stipula della convenzione delle domande collocate utilmente in graduatorie	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
9. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nella convenzione
10. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
12. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nella convenzione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
13. Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
14. Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

13.3 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Nel bando sono riportate le indicazioni, specifiche e condizioni principali disciplinanti l'accesso alla forma di aiuto prevista, le modalità di attuazione e di rendicontazione successive. Fanno comunque norma, integrano e completano quanto riportato nel bando, la vigente normativa comunitaria, il PSR 2007-2013 Regione

Toscana, il DAR vigente, e tutti gli atti regionali di merito non ancora riportati nel DAR ma esecutivi e pubblicati sul BURT alla data di decorrenza del presente bando o successivi ma che prevedono l'applicazione di quanto disposto anche ai procedimenti in corso.

14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione o nella convenzione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Ai sensi dell' art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006, se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a questo ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1975/2006, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10 a 13 del Paragrafo 9 del presente Bando, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Relativamente agli adempimenti stabiliti nella convenzione fra GAL e Beneficiario Finale relativi –"permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti" – "non cedere a terzi tramite transazione ai fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento", nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

Il rispetto degli impegni stabiliti al punto b (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale), nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale) da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006i ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta regionale in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.ii

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie – valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

15. Monitoraggio

15.1 Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR

Il beneficiario finale si impegna a:

- comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;

16. Tempi e modi per la presentazione della domanda

La domanda di aiuto sul presente bando dovrà essere presentata nei termini e modi previsti dal punto 13.2 "Presentazione della domanda di aiuto" ed entro il termine di **60 giorni** continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it, previo avviso pubblico di apertura dei termini pubblicato sul BURT.

17. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.a.r.l. riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione dell'Asse 4 Metodo Leader PSR 2007-2013 Regione Toscana, con DGR. n. 216 del 25/03/2008, Tel 0583/644449, mail gal@galgarfagnana.it.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 5 e ss. della L.R.

40/2009ess.mm.ii viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo, con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo, Stefano Stranieri.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando l'Animatore referente di misura Simona Poletti, Telefono 0583/644449, mail al seguente indirizzo: gal@galgarfagnana.it, il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo www.galgarfagnana.it, con i relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio dei comuni della provincia di Lucca e di Pistoia di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader".

i

Art. 31 Reg. (CE) n. 1975/2006 - Riduzioni ed esclusioni

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

ii

DM 20 marzo 2008

Art. 12. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'art. 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.